

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3777/89 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 1989**

che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4046/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4045/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che fissa il trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado delle Comunità europee⁽³⁾, e modifica pertanto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 nonché all'articolo 21 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1989:

a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente : 50 955 franchi belgi,
— vicepresidente : 32 745 franchi belgi,
— commissario : 21 835 franchi belgi;

b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente : 50 955 franchi belgi,
— giudice o avvocato generale : 21 835 franchi belgi,
— cancelliere : 19 915 franchi belgi;

c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 29 130 franchi belgi.

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 1989

a) gli importi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti

— presidente 21 835 franchi belgi,
— membri 19 915 franchi belgi,
— cancelliere : 16 935 franchi belgi;

b) l'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito da 26 570 franchi belgi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. JOSPIN

⁽¹⁾ GU n. L 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 1.